

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: NON È REDDITO L'USO DEL CAR SHARING PER TRASFERTE NEL COMUNE

L'articolo 51, comma 5, Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel Comune dove è ubicata la sede di lavoro, dispone che *"Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito"*. Le trasferte fuori del territorio comunale, invece, non concorrono a formare il reddito del lavoratore entro una determinata soglia, così come i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Pertanto, se la trasferta o missione si svolge all'interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

Con la risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate valuta l'incidenza sul reddito dei lavoratori dell'utilizzo del *car sharing*, ritenendo che tale servizio rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, un'evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'articolo 51 Tuir, e che, quindi, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, opportunamente documentate, possano essere ricondotti nella previsione del citato comma 5, articolo 51.

Per attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente, la fattura emessa dalla società di *car sharing* nei confronti del dipendente deve individuare il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l'importo dovuto.

L'esenzione vale anche nell'ipotesi in cui sia la società/datrice di lavoro intestataria della fattura emessa dalla società di *car sharing* e al lavoratore sia rimborsata la spesa sostenuta per l'utilizzo del veicolo (c.d. utilizzo incrociato).